



CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO: prof. Avv. Mauro Pizzigati

TECNICHE DI REDAZIONE E PRASSI NELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E NELLE RELAZIONI DEL GESTORE

Avv. Alvise Cecchinato <u>www.cecchinatogeremiaavvocati.com</u>

LECNICHE \$









3° corso di alta formazione per

Compositori della crisi da sovraindebitamento

Roma - Via del Governo Vecchio, 3

LEZIONE INTRODUTTIVA

6.4.18

h. 09.30 - 13.30

h. 15.00 - 19.00

- IL SOVRAINDEBITAMENTO: RIPARTIRE SI PUÒ E SI DEVE - vedi programma della giornata -

PRIMO MODULO

I lezione: 7.4.18

h. 9.00 - 14.00

- IL PIANO DEL CONSUMATORE E IL REQUISITO DI MERITEVOLEZZA;
- TECNICHE DI REDAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Relatori

Dott. Valentino Lenoci Dott. Giuseppe Limitone Prof Avv. Ugo Patroni Griffi

II lezione: 13.4.18

h. 14:30 - 19.30

- L'ACCORDO CON I CREDITORI E L'UDIENZA EX ART. 10
- TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ACCORDO CON I CREDITORI

Prof. Avv. Stefania Pacchi

Dott. Michele Cuoco Prof. Avv. Giovanni Capo

III lezione: 14.4.18

h. 9.00 - 14.00

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E IL LIQUIDATORE EX ART. 14 TER; - TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Relatori

Prof. Dott. Andrea Nasini Dott. Francesco Angeli

IV lezione: 4.5.18

h. 14.30 - 19.30

- IL RUOLO DEL MAGISTRATO NELLE TRE PROCEDURE:

Relatori

Dott.ssa Marisa Acagnino Dott. Stanislao De Matteis Dott. Nicola Graziano

SECONDO MODULO

I lezione: 5.5.18

- LETTURA DEL BILANCIO, ELEMENTI DI CONTABILITÀ

- I DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI

-TECNICHE DI COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Relatori

Dott.ssa Alessandra Fineschi

Avv. Luigi Amendola

Avv. Giampaolo Di Marco Avv. Angelo Santi

II lezione: 11.5.18

h. 14.30 - 19.30

h. 9.00 - 14.00

EDUCAZIONE FINANZIARIA PER L'INDEBITATO

Relatori

Dott. Prof. Marcello Minenna Dott. Nicola Benini

III lezione: 12.5.18

h. 9.00 - 14.00

- GLI O.C.C.S. E I GESTORI O COMPOSITORI DELLA CRISI; I REGISTRI MINISTERIALI E I REQUISITI DI ISCRIZIONE
- ADEMPIMENTI PER NORMATIVA ANTIRICIGLAGGIO
- LA RESPONSABILITÀ CIVILE
- LE RESPONSABILITÀ PENALI
- GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI

Relatori

Avv. Saverio Regano

Avv. Giuseppe Di Iacovo

Avv. Carlo Orlando

Avv. Nicola Cirillo

Avv. Anna Losurdo

IV lezione: 18.5.18

h. 14.30 - 19.30

- PROSPETTIVE DI RIFORMA
- Avv. Andrea Pasqualin
- REDAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE
- REDAZIONE DELL'ACCORDO CON I CREDITORI
- REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Relatori

- Prof Avv. Gianvito Giannelli
- Avv. Alvise Cecchinato
- Avv. Luigi Amendola

TERZO MODULO

19 maggio 2018

h. 10.00 - 15.00

-- VERIFICA FINALE - CONSEGNA ATTESTATI

ı	Responsabile del corso:	Avv. Saverio Regano (tel. mobile +39 339 4435981)		
l	Segreteria organizzativa:	Sig.ra Annalisa Capocefalo (tel. +39 06 97748820) Dott.ssa Eleonora Pagliochini (tel. mobile +39 338 2225576)		

Ai partecipanti al Corso sono riconosciuti n. 20 (venti) crediti formativi, di cui n. 2 (due) crediti formativi validi in materia deontologica.

"TECNICHE" (dal greco τέχνη, "arte" nel senso di "perizia", "saper fare", "saper operare")

tecnica spesso si contrappone a scienza

La scienza studia un fenomeno fisico per come è, cercando di descriverne tutte le proprietà e di caratterizzarlo il più completamente possibile

/

La tecnica sfrutta la conoscenza che si ha di un certo fenomeno e la applica al fine di ottenere qualcosa da questo fenomeno

=

La tecnica implica l'adozione di un **metodo** e di una **strategia** nell'identificazione precisa degli **obiettivi** e dei **mezzi** più opportuni per raggiungerli

obiettivo: il buon fine della procedura di sovraindebitamento

in concreto:

se procedura di composizione (accordo di composizione o piano del consumatore), l'omologa (ovviamente)

se procedura di liquidazione, l'apertura (almeno)

TIMELINE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
27 gennaio L. 3 SALVA SUICIDI		24settembre D.M. 202 REGOLA MENTO OCC	27 giugno D.L. 83 MISURE URGENTI				12 gennaio D.Lgs. 14 CODICE CRISI IMPRESA INSOLVENZA	
18 ottobre D.L. 179							14	15
CRESCI ITALIA							febbraio	agosto?

CORSI E RICORSI TRA LE PROCEDURE CONCORSUALI

Commissione Trevisanato (2001)

D.Lgs. 5/2006 / L.3/2012

Commissione Rordorf (2015)

D.Lgs 14/2019



SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 E SS.MM.II. (D.L. 179/12 CONV. L. 221/12)

2 procedure > 2 opzioni alternative

COMPOSIZIONE

prima parte capo II da art. 6 a 14 bis

PROPOSTA DI ACCORDO

paragrafo 2
< tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

1 procedura > 2 fasi successive

LIQUIDAZIONE

seconda parte capo II da 14 ter a 14 terdecies

LIQUIDAZIONE DEI BENI

14 ter e ss. (dura almeno 4 anni)

PIANO DEL CONSUMATORE

paragrafo 3 < solo i consumatori (v. però Cass. 1867/2016)

ESDEBITAZIONE

14 terdecies (si chiede dopo)

SOVRAINDEBITAMENTO

CODICE CRISI IMPRESA INSOLVENZA (D.LGS. 14/19)

2 procedure COMPOSIZIONE

CONCORDATO MINORE artt. 74 e ss.

(EX PROPOSTA DI ACCORDO) (no consumatore, e solo se prosecuzione attività o apporto esterno; più semplice ?)

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE artt. 67 e ss.

(EX PIANO DEL CONSUMATORE) (più semplice ?)

2 procedure LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO artt. 268 e ss.

(EX LIQUIDAZIONE DEI BENI)
(esdebitazione automatica; più semplice ?)

ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE art. 283

(NUOVA PROCEDURA) (esdebitazione a zero; sarà vero ?)

SOVRAINDEBITAMENTO

- <u>2012</u>: L. 27 gennaio 2012, n. 3 ("salva suicidi") («Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento»), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ("sviluppo bis" "crescita") («Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»)
- 2014: D.M. 24 settembre 2014, n. 202 («Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento»)
- 2015: D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (modifica del contenuto obbligatorio del precetto, art. 480, Il comma c.p.c.: Il precetto deve contenere a pena di nullità deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi (o di un professionista nominato dal giudice), porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE COORDINAMENTO CONCILIAZIONE FORENSE:

BOZZA STATUTO TIPO (Assemblea Milano 18.9.15)
ORDINE AVVOCATI PORDENONE:
PRIMO OCC FORENSE (Assemblea Pordenone 4.12.15)



Registro Organismi crisi sovraindebitamento

Elenco Gestori

Crisi Sovraindebitamento » Registro degli Organismi

Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Numero Organismo	Denominazione	Sezione	Indirizzo	Citta	Сар	Sito Web	Email
1	Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitabento - ODCEC di Roma	А	Via Flaminia, 328 /330	Roma	00196	www.odcec.roma.it	occ@pecodcec.roma.it
2	Organismo di composizione della crisi - Commercialisti Bologna	Α	Piazza Dè Calderini, 2	Bologna	40124	www.dottcomm.bo.it	occ@dottcomm.bo.legalmail.it
3	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC - Commercialisti Verona)	А	Via Tezone, 5	Verona	37122	www.odcec.verona.it	occ@odcecverona.it
4	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC) - Commercialisti Brescia	Α	Via Marsala, 17	Brescia	25122	www.dottcomm.bs.it	dottcommbs@dottcomm.bs.it
5	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC - Commercialisti Taranto)	А	Viale Virgilio, 152 c/o Cittadella delle Imprese	Taranto	74121	www.odcecta.it	segreteria@pec.occcommercialisti.ta.it(
6	La Tutela Degli Onesti, Organismo del Comune di Acireale	В	Piazza Duomo, 1	Acireale	95024	www.comune.acireale.ct.it	protocollo@pec.comune.acireale.ct.it
7	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento commercialisti Catania- (in breve OCC Commercialisti Catania)	А	Via Grotte Bianche, 150	Catania	95128	www.odcec.ct.it	segreteria@pec.odcec.ct.it (
8	Associazione Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara" in breve denominato anche "OCC Romagna	А	Corso Giuseppe Mazzini, 165	Forlì	47121	www.odcecforlicesena.it	segreteria@pec.odcecforlicesena.it (
9	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone	А	Piazzale Giustiniano, 7	Pordenone	331 7 0	www.ordineavvocatipordenone.it	ordine@avvocatipordenone.it (

2016



28.12.16 "COMUNICAZIONE EX ART. 13 COMMA 2 DM 202/2014 NUMERO DI ISTANZE PRESENTATE 29 UNICO PROCEDIMENTO CONCLUSO PROVVEDIMENTI DI DINIEGO N. 1"

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(art. 4 comma 3 lettera b) d.m. Ministro della Giustizia 24/9/2014 n. 202, Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento)

05.02.2016 14:00-18:30 19.02.2016 14:30-18:30 04.03.2016 14:30-18:30 18.03.2016 14:30-18:30 01.04.2016 14:30-18:30

22.04.2016 14:30-18:30

14:30-18:30

06.05.2016 14:30-18:30

20.05.2016 14:30-18:30

10.06.2016

14:30-18:30 24.06.2016

14:00-19:00

33170 PORDENONE PN VIA GIUSTINIANO 5 (SEDE ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINTEBITAMENTO DI PORDENONE)



1.7.16: CONSEGNA ATTESTATI N. 43 ..."

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE










SOVRAINDEBITAMENTO



UNA RIFORMA DA NON PERDERE

VENERDÌ 02.02.2018 14.30 - 19.00

SALA DELLA GALLERIA HARRY BERTOIA CORSO VITTORIO EMANUELE II 60 33170 PORDENONE SABATO 03.02.2018 09.00 - 12.30

SALA DELL'EX CHIESA DI S.FRANCESCO PIAZZA DELLA MOTTA 13 33170 PORDENONE

2018



OCC DI PORDENONE

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Iscritto al n. 9 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia P.le Giustiniano 7 – Pordenone - Tel: 0434501900 – Fax: 0434501910 Mail: sovraindebitamento@ordineavvocatipordenone.it Pec: sovraindebitamento@avvocatipordenone.it

SPORTELLO PRIMO ORIENTAMENTO GRATUITO SOLO SU APPUNTAMENTO

MFO

NFO 0434 501900





"L'ESIGENZA DI CORRETTA INFORMAZIONE DELL'UTENZA E LO SPORTELLO DI PRIMA CONSULENZA SUL SOVRAINDEBITAMENTO"



- PRATICHE APERTE DALL'OCC
/ PROCEDURE PROMOSSE

PROCEDURE PROMOSSE
 / PROCEDURE ANDATE A BUON FINE





Al 31/12/2018 risultavano iscritti al registro online degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) **186** Uffici. Rispetto a quelli iscritti nel registro al 31/12/2017 (142 OCC), sono aumentati di 44 unità (+31%).


Numero Organismo	Denominazione S
	ORGANISMO
	COMPOSIZIONE
261	DELLA CRISI
201	ORDINE
	AVVOCATI
	RIMINI

2017	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Accordo	174	504	119	559
Piano del consumatore	232	774	143	863
Liquidazioni del patrimonio	55	244	74	225

2018	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Accordo	586	849	354	1.081
Piano del consumatore	947	1.797	574	2.170
Liquidazione del patrimonio (incluse conversioni)	256	849	310	795







COLPE DEL LEGISLATORE:

- TESTO DELLE NORME

di difficile lettura e comprensione anche per gli addetti ai lavori

CODE NAPOLEON: Stendhal scrive a Balzac che "en composant la Chartreuse, pour prendre le ton, je lisait de temps en temps quelques pages du Code civil" (componendo la Certosa, per dare il tono, leggo di tanto in tanto alcune pagine del Codice Civile)

NORMATIVA SUL SOVRAINDEBITAMENTO: la Corte di Cassazione, nella prima pronuncia su di essa (n. 1869/2016) parla di "indubbia farraginosità della legge n. 3 del 2012" e ss.mm.ii.

- RITARDO NELLA ATTUAZIONE

solo con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 si è avuto il *Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel* registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e si sono potuti costituire gli OCC

INTERVENTI INUTILI SE NON CONTROPRODUCENTI

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, modifica del contenuto obbligatorio del precetto: art. 480, Il comma c.p.c.: Il precetto deve contenere a pena di nullità deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi (o di un professionista nominato dal giudice), porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

- CORRETTIVI RIMANDATI A RIFORMA COMPLESSIVA

L. 19 ottobre 2017, n° 155, delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: art. 9 Sovraindebitamento 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

GIURISPRUDENZA "RESTRITTIVA"

- Tribunale di Udine, Giudice Dott. Massarelli, 04-01-2017 – PIANO DEL CONSUMATORE

NON BASTA L'ASSENZA DI ATTI IN FRODE: OCCORRE DIMOSTRARE PRUDENZA E PROPORZIONALITÀ NEL RICORSO AL CREDITO, E CHE IL SOVRAINDEBITAMENTO CONSEGUE A EVENTI IMPREVEDIBILI.

E' ESCLUSA LA MERITEVOLEZZA QUANDO SI OTTENGONO PRESTITI LE CUI RATE ASSORBONO PER OLTRE UN TERZO IL REDDITO MENSILE.

SI APPLICANO I PRINCIPI DEL CONCORDATO PREVENTIVO SULLA "CAUSA CONCRETA": IL PIANO DEVE PREVEDERE UNA SODDISFAZIONE, SEPPURE MODESTA, DI TUTTI I CREDITORI.

- Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall'Armellina, 11-07-2017 – Tribunale di Pordenone, Collegio, 15-03-18 – LIQUIDAZIONE DEI BENI

IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO OLTRE CHE SUI PROFILI DI AMMISSIBILITÀ RIGUARDA ANCHE QUELLO DELLA MERITEVOLEZZA E CIÒ È TESTIMONIATO DAL FATTO CHE È PREVISTO CHE LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DEBBA CONTENERE ANCHE LE INDICAZIONI NECESSARIE IN ORDINE ALLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E ALLA DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall'Armellina, 23-04-2018 – PROPOSTA DI ACCORDO

ANCHE NELLA PROCEDURA PER ACCORDO DI COMPOSIZIONE VIENE ESAMINATO IL REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA, DECLINATO NELLA VERIFICA DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E NELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (ART. 9, COMMA 3 BIS LETT. A) LEGGE 3/2012), E DELIBATO CONSIDERANDO LE CAUSE DEL DISSESTO.

"TECNICHE", "PRASSI"...

per individuare mezzi, metodo, strategia, esaminiamo:

- CHI FA COSA

SOVRAINDEBITATO (DEBITORE+AVVOCATO) – OCC (REFERENTE/GESTORE)

- IL CONTENUTO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI

RICORSO - RELAZIONE - COMUNICAZIONI

Cass. n. 1869/2016: "indubbia farraginosità della legge n. 3 del 2012" e ss.mm.ii.

- v. articolato (L. 27 gennaio 2012, n. 3 + D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: prima solo da 6 a 14; poi anche 12bis, 12ter, 14bis sul piano del consumatore e da 14ter a 14 terdeces sulla liquidazione del patrimonio)
- v. definizioni ("Organismo"; "Gestore" ?!; ma anche "proposta" / "piano" / "ricorso", "relazione" / relazione particolareggiata", "presentazione" / "comunicazione"; n.b. nel Codice ora "domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", v. art. 390 "Disciplina transitoria")
- v. ruoli (OCC, sovraindebitato; OCC: Gestore o Referente ? sovraindebitato: debitore o Avvocato ?)

A) procedura per "Accordo di composizione"

artt. 6-7-8-9 finalità-definizioni, presupposti ammissibilità, contenuto, deposito

artt. 10-11-12 procedimento, raggiungimento accordo, omologazione

art. 13 esecuzione

art. 14 impugnazione-risoluzione

B) procedura di "Piano del consumatore"

artt. 6-7-8-9 finalità-definizioni, presupposti ammissibilità, contenuto, deposito

artt. 12bis-12-ter procedimento omologazione, effetti omologazione

artt. 13 esecuzione

artt. 14 bis revoca-cessazione effetti

C) procedura di "Liquidazione del patrimonio" (Sezione II)

artt. 14 ter - 14 terdecies

liquidazione dei beni, conversione della procedura di composizione in liquidazione, decreto di apertura della liquidazione, inventario ed elenco dei creditori, domanda di partecipazione alla liquidazione, formazione del passivo, liquidazione, azioni del liquidatore, beni e crediti sopravvenuti, creditori posteriori, esdebitazione

L. 3/12: la Sezione I ("Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento") è divisa in 4 Paragrafi:

1. "Disposizioni generali"

Art. 6, Finalita' e definizioni;

t. 7, Presupposti di ammissibilita';

Art. 8, Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 9, Deposito della proposta

2. "Accordo di composizione della crisi"

Art. 10, Procedimento;

Art. 11, Raggiungimento dell'accordo;

Art. 12, Omologazione dell'accordo.

3. "Piano del consumatore"

Art. 12 bis, Procedimento di omologazione del piano del consumatore;

Art. 12 ter, Effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

4. "Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore"

Art. 13, Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore:

Art. 14, Impugnazione e risoluzione dell'accordo;

Art. 14 bis, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

PROPOSTA DI ACCORDO

PROPOSTA/PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

che può essere avanzata da tutti i non fallibili (anche se consumatori)

verifica veridicità dati attestazione fattibilità proposta

< Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica ammissibilità proposta (presupposti, requisiti, condizioni) < Giudice (TRIBUNALE)

(subito dopo il deposito del ricorso, con il provvedimento di apertura; se positivo, sospensione necessaria delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di <mark>omologa</mark> < Giudice (TRIBUNALE) occorre

APPROVAZIONE A

MAGGIORANZA

DA PARTE DEI CREDITORI

PIANO DEL CONSUMATORE

PROPOSTA/PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

che può essere avanzato solo dai consumatori (v. però Cass. 1867/2016)

verifica veridicità dati
attestazione fattibilità piano
relazione particolareggiata (meritevolezza)

< Gestore (OCC)

(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della ammissibilità piano (presupposti, requisiti, condizioni) < Giudice (TRIBUNALE)

(subito dopo il deposito del ricorso, con il provvedimento di apertura; se positivo, sospensione

eventuale delle procedure esecutive pendenti)

per il provvedimento di <mark>omologa</mark>

< Giudice (TRIBUNALE) occorre

VALUTAZIONE DI MERITEVOLEZZA DA PARTE DEL GIUDICE

La Sezione II ("Liquidazione del patrimonio") non è divisa Paragrafi e comprende:

Art. 14 ter, Liquidazione dei beni

Art. 14 quater, Conversione della procedura di composizione in liquidazione

Art. 14 quinquies, Decreto di apertura della liquidazione

Art. 14 sexies, Inventario ed elenco dei creditori

Art. 14 septies, Domanda di partecipazione alla liquidazione

Art. 14 octies, Formazione del passivo

Art. 14 nonies, Liquidazione

Art. 14 decies, Azioni del liquidatore

Art. 14 undecies, Beni e crediti sopravvenuti

Art. 14 duodecies, Creditori posteriori

Art. 14 terdecies, Esdebitazione

CASI PRATICI DI DOMANDE DI COMPOSIZIONE

- esempio "A" (piano del consumatore 2015)
- (debitore senza avvocato; v. Tribunale Vicenza 29.4.14: la necessità dell'assistenza tecnica è la regola, ma sono possibili eccezioni se)
- > domanda debitore e relazione OCC = atto unico
- esempio "B" (piano del consumatore 2019)
- (debitore con avvocato; Tribunale Massa 28.1.16: la necessità dell'assistenza tecnica è la regola, senza eccezioni, in quanto)
- > domanda debitore = ricorso autonomo; relazione OCC = allegato
- N.B.: ora la giurisprudenza sembra consolidata per la necessità della assistenza tecnica; tuttavia il nuovo Codice prevede per la ristrutturazione dei debiti del consumatore all'art. 67 comma 1 che "Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti", all'art. 68 comma 1 che "La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC ..." e che "Non e' necessaria l'assistenza di un difensore" (quest'ultimo inciso è stato eliminato per il concordato minore, mentre è rimasto per la liquidazione controllata del sovraindebitato)

Tribunale di Vicenza 29 aprile 2014

REGOLA: Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessaria l'assistenza tecnica del debitore poichè:

- 1) la proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi contrapposti;
- 2) il ricorso è introduttivo di una procedura;
- 3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale;
- 4) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose.

ECCEZIONE: Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento l'assistenza di un legale che assista il debitore può non essere necessaria se nell'O.C.C. che concretamente presenta la domanda vi sia anche un legale che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa.

Tribunale di Massa 28 gennaio 2016

NESSUNA ECCEZIONE: il compito dell'OCC non consiste nel formulare, in nome e per conto del, debitore la proposta di accordo con i creditori o la domanda di liquidazione, ma semplicemente nell'essere di "ausilio" al debitore per tutto quanto necessario o utile nell'ambito di una di tali procedure, conformemente alle previsioni della L. n. 3/2012 ed ai poteri che la stessa attribuisce all'O.C.C.; conseguentemente:

- la legittimazione attiva a formulare la proposta di accordo con i creditori oppure la domanda di liquidazione spetta per contro al debitore stesso e. precisamente, non a lui personalmente, ma al suo procuratore nella sua qualità di rappresentante tecnico; infatti, ogni singola procedura concorsuale (tra quelle previste dalla L. 3/2012) deve essere introdotta mediante ricorso depositato da un rappresentante tecnico (ossia da un avvocato); ciò si desume dalla osservazione che la Legge n. 3/2012, per ciascuna delle procedure concorsuali ivi previste, rinvia espressamente agli artt. 737 ss. C.p.c. per quanto riguarda gli aspetti processuali;
- conseguentemente, il procedimento da seguire (tanto in primo grado quanto in grado di reclamo) è il procedimento in camera di consiglio che deve essere introdotto mediante ricorso depositato dalla parte (non personalmente ma) per mezzo di un difensore tecnico, vigendo obbligo di difesa e di rappresentanza tecnica in tale tipologia di procedimento;

CHI FA COSA

Art. 7 *Presupposti di ammissibilità.* 1. Il **debitore** in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'<u>ausilio</u> degli **organismi** di composizione della crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il **consumatore** in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'<u>ausilio</u> degli **organismi** di composizione della crisi un piano contenente le previsioni di cui al comma 1

Art. 9 Deposito della proposta. 1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del **debitore**. Il **consumatore** deposita la proposta di piano La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali 2. <u>Unitamente alla proposta</u> devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni <u>e</u> del<u>l'attestazione sulla fattibilita' del piano</u>, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una <u>relazione particolareggiata</u> dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere

Art. 15 Organismi di composizione della crisi. 5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo verifica la veridicita dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita del piano

debitore (+ Avvocato) > "proposta/piano"

= ricorso da depositare in Cancelleria Tribunale : ristrutturazione dei debiti - soddisfazione dei crediti

OCC (Gestore) > "ausilio"

- = iniziative (ai fini della predisposizione della proposta/piano) (prima quindi dell'atto iniziale della procedura giudiziale) : consulenza ? trattativa ?
- = relazione (allegato al ricorso con la proposta/piano) (quindi contestualmente all'atto iniziale della procedura giudiziale) : verifica veridicità attestazione fattibilità relazione particolareggiata

OCC (Referente) > "presentazione"

= comunicazione da inviare a Agente Riscossione e Uffici Fiscali (contestualmente o comunque entro 3 giorni dall'atto iniziale della procedura giudiziale)

DUNQUE

- il debitore, anzi l'Avvocato giusta procura, redige e sottoscrive il ricorso con la proposta/piano (inserita nel testo e/o allegata tra i documenti; comunque individuata; sottoscritta personalmente dal debitore e dall'eventuale soggetto terzo conferente o garante per l'attuazione)
- il Gestore redige e sottoscrive la relazione con le attestazioni (allegata tra i documenti; comunque autonoma)
- il debitore, anzi l'Avvocato giusta procura, provvede al deposito
- il Referente fa le comunicazione

problemi pratici: modalità e coordinamento, ad esempio per il deposito, cartaceo o telematico (v. obbligo OCC di presentazione proposta/piano entro 3 gg. a agente riscossione e a uffici fiscali), prima ancora per la redazione (v. compiti Gestore e natura attività);

prassi diffusa: l'Avvocato invia il ricorso in bozza e i vari documenti al Gestore che prepara la relazione, per poi arrivare alle versioni definitive e al deposito, in genere in cartaceo (n.b.: ora ruolo fallimentare)

PROCEDURE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E PROCESSO CIVILE TELEMATICO

ruolo delle procedure di volontaria giurisdizione

(retaggio delle nomine di professionista f.f. OCC ex art. 15 comma 9)

o ruolo delle procedure fallimentari?

PATCH DAY NAZIONALE 24-25 maggio 2018

SISTEMI INTERESSATI:

Consolle di Amministrazione Unificata SICI

Consolle del Magistrato

Consolle del Pubblico Ministero

Consolle di Udienza

SICID

SIECIC

Procedura di esdebitazione destinata ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare e dei "consumatori".

Gestione della richiesta iscrizione a ruolo del concordato preventivo nel sistema

informativo SIECIC

Destinatari: Cancellieri

Sistemi: SIECIC



problema della anagrafica del Gestore (e del Referente)

CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

ACCORDO COMPOSIZIONE PIANO CONSUMATORE

LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 9 C. 1

La **proposta**, contestualmente 4. L'organismo di composizione al deposito presso il tribunale, e della crisi, entro tre giorni dalla comunque non oltre tre giorni, richiesta di relazione di cui al deve essere <u>presentata</u>, a cura <u>comma 3</u>, ne da' <u>notizia</u> dell'organismo di composizione all'agente della riscossione e della crisi, all'agente della agli uffici fiscali, anche presso riscossione e agli uffici fiscali, gli enti locali, competenti sulla anche presso gli enti locali, base dell'ultimo domicilio fiscale competenti sulla base dell'ultimo dell'istante. domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Art. 14 ter C. 3

CONTENUTO RELAZIONI

ACCORDO COMPOSIZIONE	PIANO CONSUMATORE	LIQUIDAZIONE DEI BENI
Art. 15 C. 6 verifica <mark>veridicità</mark> dati proposta e documenti	Art. 15 C. 6 verifica <mark>veridicità</mark> dati proposta e documenti	Art. 15 C. 6 verifica veridicità dati proposta e documenti IMPLICITA
Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6 attestazione fattibilità proposta Art. 7 C. 1	Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6 attestazione <mark>fattibilità</mark> proposta Art. 7 C. 1	Art. 14 ter C. 2 > Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6 attestazione fattibilità proposta INCONFERENTE
attestazione non inferiorità alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia	attestazione non inferiorità alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia Art. 9 C. 3 bis	Art. 7 C. 1 attestazione non inferiorità alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia INCONFERENTE
	Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.	Art. 14 ter C. 3 Alla domanda sono altresi' allegatiuna relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.

RELAZIONE OCC

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

Art. 9

- 1. La proposta di accordo la proposta di piano del consumatore 2. Unitamente devono essere depositati l'<u>elenco di</u> tutti i <u>creditori</u>, con l'indicazione delle <u>somme dovute</u>, di tutti i <u>beni del debitore</u> e degli <u>eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni</u>, corredati delle <u>dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni</u> e dell'<u>attestazione sulla fattibilita'</u> del piano, nonche' l'elenco delle <u>spese correnti necessarie al sostentamento</u> suo e della sua famiglia, previa indicazione della <u>composizione del nucleo familiare</u> corredata del <u>certificato dello stato di famiglia</u>
- 3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le <u>scritture contabili</u> degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale
- 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
- a) <u>l'indicazione delle cause dell'indebitamento e</u> <u>della diligenza impiegata dal consumatore</u> <u>nell'assumere volontariamente le obbligazioni</u>;
- b) <u>l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del</u> <u>debitore di adempiere le obbligazioni assunte</u>;
- c) <u>il resoconto sulla solvibilita' del consumatore</u> negli ultimi cinque anni;
- d) <u>l'indicazione della eventuale esistenza di atti del</u> <u>debitore impugnati dai creditori</u>;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti

RELAZIONE OCC

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

- Art. 14 ter C. 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) [a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo], puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
- 2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 [2. Unitamente devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita del piano, nonche l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia].
- 3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante **specifiche indicazioni** sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.
- n.b: Art. 14 ter C. 5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
- n.b: Art. 14 quinquies C. 1. 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.

CONFRONTO RELAZIONI "PARTICOLAREGGIATE"

PIANO CONSUMATORE L

LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 9 Comma 3 bis

Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una <u>relazione particolareggiata</u> dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) <u>l'indicazione delle cause dell'indebitamento e</u> <u>della diligenza impiegata dal consumatore</u> <u>nell'assumere volontariamente le obbligazioni</u>;
- b) <u>l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del</u> <u>debitore di adempiere le obbligazioni assunte</u>;
- c) <u>il resoconto sulla solvibilita' del consumatore</u> negli ultimi cinque anni;
- d) <u>l'indicazione della eventuale esistenza di atti</u> <u>del debitore impugnati dai creditori;</u>
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Art. 14 ter Comma 3

Alla domanda sono altresi' allegatiuna relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) <u>l'indicazione delle cause dell'indebitamento e</u> della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) <u>l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte</u>;
- c) <u>il resoconto sulla solvibilita' del debitore</u> persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) <u>l'indicazione della eventuale esistenza di atti</u> <u>del debitore impugnati dai creditori</u>;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.

CONTENUTO DI RICORSO E RELAZIONE (PROCEDURE COMPOSIZIONE)

Art. 15 *Organismi di composizione della crisi.* 5. L'organismo di composizione della crisi assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano

Art. 9 Deposito della proposta. 1.Il consumatore deposita la proposta di piano 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

RICORSO DEBITORE	RELAZIONE OCC
(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO)	(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO)
prima parte: ESPOSIZIONE DEI PRESUPPOSTI - PRESUPPOSTI OGGETTIVI - PRESUPPOSTI SOGGETTIVI - ELENCHI (CON DOCUMENTI)	prima parte: DISAMINA DEI PRESUPPOSTI (VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DI DATI E DOCUMENTI) (RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA)
seconda parte: ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA/PIANO - CONTENUTO (- RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)	seconda parte: DISAMINA DELLA PROPOSTA/PIANO (ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ) (- RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)
(CONCLUSIONI)(ELENCO DOCUMENTI)(DATA E FIRMA)	(CONCLUSIONI)(ELENCO DOCUMENTI)(DATA E FIRMA)

RICORSO DEBITORE (PROCEDURE COMPOSIZIONE) - PRIMA PARTE

(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO)

ESPOSIZIONE DEI PRESUPPOSTI

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

- esistenza dello stato di sovraindebitamento (art. 7 c. 1 bis) (la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente) (art. 6 a)

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

- esistenza dello qualità di consumatore (art. 7 c. 1 bis) (il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) (art. 6 b) (v. però Cass.1867/2016)
- inesistenza delle condizioni ostative (art. 7 c. 2: quando il debitore, anche consumatore:
- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis < Impugnazione e risoluzione dell'accordo, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore > ;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale)
- inesistenza di atti in frode (art. 12 c. 1: ... verificata l'assenza ...) e esistenza del requisito della meritevolezza (art. 12 bis c. 3: ... quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali)

ELENCHI (CON DOCUMENTI) (art. 9 c. 2:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,
- elenco di tutti i beni del debitore (con dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni)
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
- indicazione della composizione del nucleo familiare (con certificato dello stato di famiglia)
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia)

RICORSO DEBITORE (PROCEDURE COMPOSIZIONE) - SECONDA PARTE

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA/PIANO CONTENUTO

art. 8 c. 1 la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

- prevedere scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi,
- indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
- indicare le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni.

(RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)

limiti al trattamento dei crediti privilegiati:

- art. 7 c. 1 sulla base di un piano che:
- a) (comma 1 primo periodo) per i <u>crediti impignorabili</u> ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari = necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni
- b) (comma 1 secondo periodo) per i <u>crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca</u> >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC = necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione
- c) (comma 1 terzo periodo) per i <u>tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate</u> >>> il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento = necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni
- art. 8 c. 4 (La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e) il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione >>> necessità di liquidazione o possibilità di moratoria (?) ma non superiore a un anno

(CONCLUSIONI < richiesta omologa; dichiarazione c.u.>) (ELENCO DOCUMENTI) (DATA E FIRMA)

RELAZIONE OCC (PROCEDURE COMPOSIZIONE)

(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO <istanza, nomina, accettazione etc etc>)

prima parte: DISAMINA DEI PRESUPPOSTI

- VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DI DATI E DOCUMENTI (art. 15 c. 6)
- (v. presupposti oggettivi = esistenza dello stato di sovraindebitamento, art. 7 c. 1bis)
- v. presupposti soggettivi = esistenza dello qualità di consumatore, art. 7 c. 1bis; inesistenza delle condizioni ostative, art. 7 c. 2; inesistenza di atti in frode (art. 12 c. 1) e esistenza del requisito della meritevolezza, art. 12bis c. 3)
- **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA** (art. 9 c. 3bis)
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

seconda parte: DISAMINA DELLA PROPOSTA/PIANO

- ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ

(v. adeguatezza redditi, beni, apporti, garanzie)

(se crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non pagati integralmente: v. assicurazione di pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione)

(- RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)

(trattamento ammissibile v. art. 7 c. 1, per crediti impignorabili, crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate)

(limiti alla moratoria v. art. 8 c. 4, per crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca)

(CONCLUSIONI <sintesi>) (ELENCO DOCUMENTI) (DATA E FIRMA)

RAFFRONTO PRESUPPOSTI SOGGETTIVI (PROCEDURE COMPOSIZIONE)

L. 3/12

- art. 7 Presupposti di ammissibilita'
- 2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis [Impugnazione e risoluzione dell'accordo, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore];
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
 - art. 12 bis Procedimento di omologazione del piano del consumatore
- giudice. quando **esclude** che il 3. consumatore ha assunto obbligazioni senza prospettiva di ragionevole poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per credito di ricorso al non mezzo un proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano ...

D.LGS. 14/19

art. 69 Condizioni soggettive ostative

- 1. Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione
- se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o
- ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte,
- ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

RAFFRONTO CONTENUTO E ELENCHI (PROCEDURE COMPOSIZIONE)

L. 3/12

art. 7 commi 1 e 1bis, art. 8 comma 1

.... la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni.

art. 9 comma 2

- devono essere depositati l'elenco
- di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,
- di tutti i beni del debitore e
- degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati
- delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- nonche' l'elenco
- delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata
- del certificato dello stato di famiglia.

D.LGS. 14/19

art. 67 comma 1

.... piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.

art. 67 comma 2

La domanda e' corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni:
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

RAFFRONTO PREROGATIVE PRIVILEGIATI (PROCEDURE COMPOSIZIONE)

L. 3/12

- art. 7 c. 1 sulla base di un piano che:
- a) (comma 1 primo periodo) per i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari = necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni b) (comma 1 secondo periodo) per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC = necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione
- c) (comma 1 terzo periodo) per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate >>> il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento = necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni
- art. 8 c. 4 (La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e) il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione >>> necessità di liquidazione o possibilità di moratoria (?) ma non superiore a un anno

D.LGS. 14/19

art. 67

- 3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei <u>debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.</u>
- 4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
- 5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

RAFFRONTO RELAZIONE OCC (PROCEDURE COMPOSIZIONE)

L. 3/12

art. 15 comma 6

- verifica della veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati
- attestazione della fattibilita' del piano ai sensi dell'art. 9 comma 2

art. 9 comma 3bis

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

D.LGS. 14/19

(art. 344 comma 3 II componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli artt. 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nella proposta di cui agli artt. 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro)

art. 68 comma 2

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura

art. 68 comma 3

- se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 5.12.13 n. 159.